

ACCORDO DI WELFARE AZIENDALE – ANNO 2026

In data 17/06/2026, si è tenuto, in via telematica, l'incontro tra:

- Milano Ristorazione S.p.A. (di seguito anche solo “la Società”), rappresentata da

[...omissis]– Legale Rappresentante – Datore di Lavoro

[...omissis]– Responsabile Risorse Umane

[...omissis]– Direttore Gestione Operativa

- le OO.SS. territoriali CCNL Turismo Pubblici Esercizi:

Filcams CGIL: [...omissis]

Filcams CGIL: [...omissis]

di seguito unitamente anche solo “Le Parti”

PREMESSO CHE

Le Parti, nel corso degli anni, hanno sviluppato un costante e proficuo percorso di confronto su tematiche rilevanti per la gestione del personale, con particolare riferimento agli inquadramenti, ai processi di consolidamento e, più in generale, all'organizzazione del lavoro, orientata alla valorizzazione complessiva delle professionalità e delle competenze presenti all'interno del perimetro aziendale;

in tale ambito, elemento centrale di condivisione tra le Parti è stato il riconoscimento del valore del lavoro nel settore della ristorazione collettiva, che si conviene debba essere considerato al pari di altri settori, anche in relazione al contributo professionale espresso;

le Parti, nell'ambito del sistema di relazioni industriali, hanno sviluppato nel tempo un confronto costante sulle iniziative a sostegno dei lavoratori e volto al miglioramento del benessere organizzativo;

è interesse condiviso promuovere strumenti idonei a migliorare il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie, anche attraverso misure di welfare aziendale coerenti con la normativa vigente;

in tale prospettiva, e a seguito del confronto intervenuto tra le Parti, la Società ha condiviso l'opportunità di riconoscere, per l'anno 2026, una misura di welfare aziendale a favore del personale inquadrato con CCNL Turismo, determinata in un valore medio pari a € 416 pro capite;

le Organizzazioni Sindacali, con riferimento al personale cui si applica il CCNL Turismo, hanno rappresentato l'esigenza di rafforzare gli strumenti di riconoscimento del salario accessorio, anche al fine di garantire maggiore coerenza complessiva dei trattamenti riconosciuti all'interno dell'intero contesto aziendale;

la Società, in accoglimento delle istanze emerse nel corso del confronto sindacale, rende disponibile un importo aggiuntivo pari a € 83.640, a titolo di rifinanziamento una tantum del salario accessorio, da destinare al rafforzamento delle misure di welfare aziendale;

resta inteso che il complesso degli interventi sopra richiamati:

- ha carattere straordinario e non ricorrente;
- non determina automatismi né diritti per gli anni successivi;
- non comporta consolidamento in trattamenti economici fissi o continuativi;
- è definito nel rispetto degli equilibri economico-finanziari aziendali e della normativa vigente;

tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1 – Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto e natura dell'intervento e risorse finanziarie

1. Le Parti convengono l'erogazione di un intervento di welfare aziendale a carattere straordinario e una tantum, riferito esclusivamente all'anno 2026.
2. Il presente intervento non determina alcun automatismo per gli anni successivi, né obbligo di rinnovo, né consolidamento in trattamenti strutturali o retributivi.
3. La quantificazione complessiva delle risorse destinate è stimata in 254.200 €.

Art. 3 – Destinatari

1. Il beneficio è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti cui sia applicato il Ccnl Turismo Ristorazione Collettiva, in forza alla data del 01/06/2026.
2. Il credito potrà essere utilizzato, ove previsto dalla normativa fiscale e dalle regole della piattaforma, anche per i familiari dei lavoratori nei casi consentiti.

Art. 4 – Importo e criteri di attribuzione

1. A ciascun lavoratore in servizio al 01/06/2026 è riconosciuto un importo di welfare pari a 620 €.

2. L'importo è uguale per tutti i lavoratori non è riproporzionato in base alla percentuale di part-time del singolo lavoratore, al fine di sostenere i profili orari più contenuti.
3. Il valore welfare è onnicomprensivo, non monetizzabile e non concorre alla base di calcolo del TFR né di altri istituti contrattuali.

Art. 5 – Modalità di erogazione e fruizione

1. L'importo sarà reso disponibile nel conto welfare individuale di ciascun lavoratore tramite piattaforma digitale dedicata Timeswapp entro il mese di giugno.
2. Il credito potrà essere utilizzato per l'acquisto o la fruizione di beni e servizi rientranti nelle categorie di welfare aziendale previste dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo: buoni acquisto e beni di uso primario, trasporti, educazione e formazione, salute, assistenza alla persona e alla famiglia, attività ricreative e culturali).
3. L'erogazione potrà avvenire tramite voucher/documenti di legittimazione nominativi, pagamento diretto al fornitore e/o rimborso, nei casi consentiti.

Art. 6 – Termine di utilizzo

1. Il credito welfare dovrà essere utilizzato entro e non oltre il 30 novembre 2026.
2. La Società effettuerà un promemoria ai lavoratori che non abbiano ancora utilizzato integralmente il credito, indicativamente un mese prima della scadenza.

Art. 7 – Divieto di monetizzazione, decadenza e residui, cessazione del rapporto

1. Il credito welfare non può essere in alcun modo monetizzato né convertito in denaro.
2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della fruizione dell'intero credito, il residuo si intenderà definitivamente decaduto senza diritto ad alcun controvalore economico.
3. Le Parti convengono che l'eventuale credito residuo, ove tecnicamente possibile e nel rispetto della normativa vigente, sarà destinato alla previdenza complementare a favore del lavoratore, secondo le modalità operative definite dalla Società e dalla piattaforma di gestione.
4. La destinazione alla previdenza complementare è prevista esclusivamente per i lavoratori che risultino iscritti ad una forma di previdenza complementare alla data del 30 novembre 2026. Per i lavoratori non iscritti alla medesima data, nonché in assenza delle condizioni tecniche o normative per il versamento, il credito residuo si intenderà definitivamente decaduto senza diritto ad alcun controvalore economico.

Art. 8 – Rinvio e modalità operative

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rinvia alla normativa fiscale vigente in materia di welfare aziendale e alle regole operative della piattaforma utilizzata.

Art. 9 – Clausola finale – efficacia sostitutiva

Il presente accordo, dalla data della sua sottoscrizione, annulla e sostituisce integralmente ogni precedente intesa, accordo o pattuizione, comunque denominati, aventi pari oggetto e riferiti alla

medesima materia, restando esclusa qualsiasi ultrattività o effetto residuale degli stessi, salvo quanto espressamente previsto nel presente testo.

L'accordo esaurisce la disciplina dell'intervento welfare per l'anno 2026 e non comporta obblighi di rinnovo o prosecuzione per gli anni successivi.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Milano Ristorazione S.p.A.

[...omissis] _____

[...omissis] _____

[...omissis] _____

Per le OO.SS.

[...omissis] _____

[...omissis] _____